



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"N. MACHIAVELLI"

www.liceomachiavelli-firenze.gov.it

Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico, Liceo Internazionale Scientifico
Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 FI – tel. 055-2396302 - fax 055-219178
e-mail: isismachiavelli@gmail.com
pec: fiis00100r@pec.istruzione.it

prot. n. 152 /A21F

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 12 gennaio 2015, alle ore 9.00 nei locali di Palazzo Rinuccini (Via Santo Spirito 39, Firenze), viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto "N. Machiavelli" di Firenze.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore PAOLA FASANO

PARTE SINDACALE

LUCIA CAVAZZA

RSU ANNALISA MASSARI

MANUELA TINELLI
CARLA FAZZINI

SINDACATI FLC/CGIL ///

SCUOLA CISL/SCUOLA //

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA //

SNALS/CONFSAL //

GILDA/UNAMS //



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"N. MACHIAVELLI"

www.liceomachiavelli-firenze.gov.it

Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico, Liceo Internazionale Scientifico
Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 FI – tel. 055-2396302 - fax 055-219178
e-mail: isismachiavelli@gmail.com
pec: fiis00100r@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI STIPULA

Il giorno 23 Marzo 2015, alle ore 8.30, nei locali di Palazzo Rinuccini (Via Santo Spirito 39, Firenze),
VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 12 gennaio 2015
ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti, agli atti della scuola con prot. .n. 2 del 20 marzo 2015

VIENE STIPULATO

Il presente Contratto Integrativo integrativo dell'Istituzione scolastica ISIS "Machiavelli" di Firenze

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore PAOLA FASANO

PARTE SINDACALE

LUCIA CAVAZZA

RSU ANNALISA MASSARI

MANUELA TINELLI

CARLA FAZZINI

SINDACATI FLC/CGIL ///

SCUOLA CISL/SCUOLA //

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA //

SNALS/CONFSAL //

GILDA/UNAMS //

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica ISIS "N. Machiavelli" di Firenze.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2014/2015.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

Obiettivo delle relazioni sindacali è quello di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi prestati alla collettività.

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
- a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Per quanto riguarda i punti (a) (b) (c) del presente comma le parti convengono che il Dirigente terrà conto delle indicazioni fornite dagli organi di indirizzo (Consiglio di Istituto) e tecnici (Collegio dei docenti). Restando ferma la responsabilità del dirigente scolastico in merito agli obiettivi, ai risultati da conseguire ed alle specifiche responsabilità dirigenziali che la norma gli riserva, resta salva la conseguente autonomia decisionale in merito a quanto non normativamente vincolante nelle indicazioni degli organi collegiali stessi.
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Di tali punti il dirigente fornisce alla parte sindacale specifica comunicazione successiva come da successivo articolo 7.

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
 - c. i contenuti delle decisioni assunte in merito ai punti a, b, c del comma 3 dell'articolo 6.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di proprie bacheche sindacali, 2 situate nella Sede di Via Santo Spirito 39 (piano terra e primo piano) e una nella sede di Piazza Frescobaldi (1^a piano), e sono responsabili dell'affissione in esse dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale, il locale situato nella Sala delle Colonne o la Sala dei Miti di Palazzo Rinuccini, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi, laddove non siano presenti nella scuola delle particolari professionalità e/o competenze, della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione delle unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità
 - b. turno e sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, dopo aver verificato che nell'istituto non siano presenti corrispondenti professionalità dichiaratesi disponibili, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 14 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio e per la contrattazione relativa all'A.S. 2014/15 sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. residui del Fondo non utilizzati nell'A.S. precedente pari a € 4.145,23 (comprensivo di ore eccedenti)
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. stanziamenti previsti per Ore eccedenti
 - g. stanziamenti previsti per Attività Sportiva

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto, ammonta, allo stato attuale ad € 120.916,38 (lordo dipendente) comprensivo di indennità di amministrazione al DSGA (pari a € 5.990,00). La proposta contrattuale verterà sull'intera somma assegnata comprensiva delle economie 2013/14.

2. Clausola di salvaguardia.

In caso le risorse erogate dal MIUR, pur a fronte di una comunicazione precedente specifica e non dipendente da questa dirigenza, non coincidano con i fondi effettivamente contrattati si procederà alla liquidazione delle attività svolte sulla base dei seguenti criteri:

 - a. Attività retribuite su base oraria (rendicontazione a fronte di precedente assegnazione):
 - sulle attività eventualmente già prestate precedentemente la firma del presente contratto:
 1. in misura proporzionale alla riduzione del finanziamento
 - sulle attività programmate (in base alla tipologia di attività):
 1. in misura proporzionale alla riduzione del finanziamento
 2. sospendendo l'attività non ancora erogata
 - b. Attività retribuite a forfait:
 - sulle attività già prestate:
 1. in misura proporzionale alla riduzione del finanziamento
 - sulle attività da prestare (in base alla tipologia di attività):
 1. in misura proporzionale alla riduzione del finanziamento
 2. sospendendo l'attività se ancora da erogare

Art. 15 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi (loro dipendente) sono pari a:
 - a. Funzioni strumentali al POF € **5848,43**
 - b. Incarichi specifici del personale ATA € **3717,45**
 - c. Ore eccedenti € **6552,85**
 - d. Indennità Direzione DSGA € **5990,00**
 - e. Stanziamenti previsti per attività sportiva € **4100,26**

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 16 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza organizzativa e didattica dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 17 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. La somma complessivamente contrattabile per il 2014/15 è pertanto pari ad € **94707,39**
A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € **74455,96 (loro dipendente)** e per le attività del personale ATA € **20251,43 (loro dipendente)**. Il rapporto è determinato in misura approssimativa del **78,60%** per il personale docente e del **21,40%** per il personale ATA..
3. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 18 – Stanziamenti

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza organizzativa e didattica dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Le risorse del FIS vengono distribuite sulla base del Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'a.s. 2014/15 dell'istituto, così come approvato dal Collegio dei docenti, dalle modalità di individuazione delle funzioni strumentali e dal raggruppamento dei progetti in aree di priorità sulla base di specifici criteri approvati dal Collegio dei docenti. I progetti finanziabili, saranno individuati sulla base dei criteri approvati dal Collegio dei docenti.
3. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, anche sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente Scolastico, il fondo d'istituto destinato al personale docente (sottratte le Ore eccedenti), è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.): € **11700,00**
 - Funzioni strumentali € **5850,00**
 - supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): € **6825,00**
 - supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, referente alunni con DSA, supporto psico-pedagogico, responsabili scambi e viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.): € **12116,30**

-progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare/Area formazione: € **11217,50**
-attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc): € **30443,70**

4. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a.intensificazione del carico di lavoro e compiti connotati da un elevato livello di complessità : € **13940,00**
 - b. maggiori carichi di lavoro a supporto dell'azione amministrativo-gestionale, della didattica e delle attività del POF: € **3450,00**
 - c. Indennità amministrazione DSGA: € **5990,00**

Art. 19 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 20 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Il numero massimo di giorni da recuperare al 30/06/2015 non può essere superiore a quello stabilito per le chiusure prefestive.

Art. 21 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - continuità di servizio
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, pari a € **3716,00** sono destinate a corrispondere un compenso così fissato:
 - € **3000,00** per n.4 unità di personale amministrativo
 - € **716,00** per n.2 unità di collaboratori scolastici

Art. 22 – Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

La somma di € **5848,43** viene ripartita fra le aree e i docenti designati dal Collegio dei docenti.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 23 – Principi generali

1. Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali o burocratici. Essi, infatti, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, rappresentano un'opportunità per promuovere all'interno dell'Istituzione scolastica una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche.

Art. 24 – Formazione, informazione e addestramento

1. La formazione delle figure sensibili e dei lavoratori avviene a mezzo della frequenza di specifici corsi e potrà essere effettuata disgiuntamente tra docenti e personale ATA. Essa avverrà, di norma:

- a) per i docenti in orario di lavoro o fuori dall'orario di servizio ma all'interno delle 40 ore annue di cui all'art. 29 comma 3 lettera a) del CCNL 2006-2009 e nel rispetto della procedura di predisposizione e delibera del Piano dell'Offerta Formativa e/o del piano annuale delle attività di cui all'art. 28 comma 4 del CCNL 2006-2009;
- b) per il personale ATA in orario di lavoro e preferibilmente in periodi di sospensione dell'attività didattica.
- c) con incontri di formazione-informazione per il personale ad inizio anno scolastico.

2. La formazione e l'informazione devono essere svolte secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

3. La partecipazione ai corsi di formazione deve risultare da specifico attestato che deve essere conservato, a cura del DSGA, nel fascicolo personale del lavoratore. In caso di trasferimento di sede al lavoratore verrà consegnata copia di detto attestato.

4. Il personale ha l'obbligo di partecipazione alla formazione/informazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Art.25 - Informazione degli allievi

1. Ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 gli allievi, per le modalità e le procedure di evacuazione, devono essere adeguatamente informati.

2. L'informazione di cui al comma 1 deve essere effettuata dal R.S.P.P. con l'ausilio del S.P.P.

Art. 26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 27- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a € **1800,00** attinto dai fondi appositamente assegnati dal MIUR e/o in mancanza di questi, al Fondo dell'Istituzione Scolastica.

Art. 28- Le figure sensibili

1. Sono considerati tali i dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il Dirigente scolastico individua tali figure tra il personale interno che sia in possesso di attitudini e capacità adeguate e previa consultazione del R.L.S. (o della RSU in sua assenza).

Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:

- Addetti al primo soccorso: n 11 unità (6 Frescobaldi, 5 Rinuccini);
- Addetti all'emergenza e al primo intervento sulla fiamma: n. 10 unità (3 Frescobaldi, 7 Rinuccini).

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

1. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
2. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo pari a € **3150,00**, gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR e/o in mancanza di questi, al Fondo dell'Istituzione Scolastica.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29– Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria ovvero nella forma prevista dall'articolo 14.

Art. 30 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corrispondenza di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 20 % di quanto previsto inizialmente.
4. I compensi forfetari saranno retribuiti in proporzione al periodo di effettivo svolgimento del servizio in presenza di attività didattica (01/09/2014-30/06/2015). Il compenso sarà ridotto del 10% a partire dal 16[^] giorno di assenza, del 20% a partire dal 46[^] giorno di assenza,etc.
5. Le attività a compenso orario saranno retribuite in base al servizio effettivamente svolto.